

# XI LEGISLATURA



## **CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABASILICATA**

### **RAPPORTO ANNUALE SULLA LEGISLAZIONE**

### **ANNO 2019**

**UFFICIO LEGISLATIVO  
E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI**

Dirigente: Leonardo Viggiano

Funzionario: Tommaso Accuosto

Supporto grafico: Maria Vincenza Caravelli

## DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE BASILICATA ANNO 2019

### Numero e dimensione delle leggi regionali

Numero e dimensione delle leggi regionali	2019
numero totale delle <a href="#">leggi ordinarie</a>	29 leggi ordinarie + 1 modifica legge statutaria
numero totale degli <a href="#">articoli</a> delle leggi ordinarie	151 articoli leggi ordinarie e 2 articolo leggi statutarie
numero totale dei <a href="#">commi</a> delle leggi ordinarie	280 commi leggi ordinarie e 3 commi legge modifica legge statutaria

### Le principali leggi approvate nell'anno 2019

Nell'anno 2019 sono state approvate n. 29 leggi ordinarie e una modifica alla legge statutaria.

Nella X legislatura sono state approvate **n. 5 leggi regionali di cui 4 di iniziativa della Giunta regionale e una di iniziativa del Consiglio, mentre nell'XI legislatura** sono state approvate 25 leggi regionali di cui 20 di iniziativa della Giunta regionale e 5 di iniziativa consiliare.

Di rilievo è [la legge Statutaria Regionale 18 febbraio 2019, n. 1](#) che ha apportato modifiche all'articolo 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 "Statuto della Regione Basilicata" e stabilisce che la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui è espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verrà attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali.

Le altre quattro riguardano leggi di bilancio compresa la legge di stabilità finanziaria.

In particolare [la legge di stabilità regionale 2019 e il Bilancio di previsione pluriennale 2019/2022](#) prevedono entrate per 3 miliardi e 131 milioni nel 2019, per 2 miliardi e 482 milioni nel 2020 e per 1 miliardo e 858 milioni per il 2021 ed uscite di pari importo nei tre esercizi finanziari. La

dotazione finanziaria per l'attuazione delle leggi regionali di spesa ammonta a circa 168 milioni di euro nel 2019, a 106 milioni di euro nel 2020 e a 35 milioni di euro nel 2021, mentre per il rifinanziamento di leggi per interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia lo stanziamento previsto di 28 milioni di euro nel 2019, 13,5 milioni di euro nel 2020 e 20,6 milioni di euro nel 2021. Il concorso finanziario della Regione a programmi promossi e sostenuti con il contributo dello Stato ammonta ad 880 mila euro nel 2019 e nel 2020 e a 800 mila euro nel 2021. I limiti di impegno in materia di investimenti pubblici sono quantificati in circa 8 milioni di euro per il 2019, 5,6 milioni di euro nel 2020 e 4,87 milioni di euro nel 2021, mentre la dotazione finanziaria per gli interventi del Programma operativo Fesr ammonta a 272 milioni di euro nel 2019 e a 72 milioni di euro nel 2020 e quella per il Fse ; di 63 milioni di euro nel 2019 e di 63,7 milioni di euro nel 2020. Per quanto riguarda le royalties petrolifere vengono stimate entrate nel bilancio regionale nel triennio 2019/2021 pari a 300 milioni di euro per le concessioni dell';Eni e pari ad 83 milioni di euro per le concessioni della Total, che dovrebbe entrare in produzione del 2019. Per gli interventi nel campo della sanità si prevede un finanziamento di 1 miliardo e 39 milioni di euro nel 2019, di 1 miliardo e 43 milioni di euro nel 2020 e di 1 miliardo e 6 milioni di euro nel 2021. Per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente lo stanziamento previsto di 279 milioni nel 2019, di 100 milioni nel 2020 e di 33,5 milioni nel 2021, mentre per i trasporti e la mobilità previsto uno stanziamento di 289 milioni nel 2019 e di 355 milioni nel 2020. Gli altri principali stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale riguardano diritti sociali, politiche sociali e famiglia (99 milioni nel 2019, 51 milioni nel 2020 e 10 milioni nel 2021), lo sviluppo economico e la competitività (168 milioni nel 2019, 79 milioni nel 2020 e 91 milioni nel 2021), l'istruzione e il diritto allo studio (31 milioni nel 2019, 19,5 milioni nel 2020 e 7 milioni nel 2021), le politiche per il lavoro e la formazione professionale (54 milioni nel 2019, 34 milioni nel 2020 e 1 milione nel 2021), l'agricoltura, le politiche agroalimentari e la pesca (23,3 milioni nel 2019, 16,8 milioni nel 2020 e 6,8 milioni nel 2021), l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (29,4 milioni nel 2019, 15 milioni nel 2020 e 1,2 milioni nel 2021) e le relazioni con le autonomie territoriali e locali (58 milioni nel 2019, 16 milioni nel 2020). Per il potenziamento dei servizi di soccorso assicurati dal Vigili del fuoco in occasione degli eventi di Matera 2019 vengono stanziati 675 mila euro; per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale lavoro Basilicata (Arlab) previsto un contributo di 2,5 milioni di euro nel triennio 2019/2021; ai Comuni macrofornitori di risorse idriche verrà assegnato un contributo di compensazione ambientale pari a 2 centesimi per ogni metro cubo di acqua immessa in rete, eccedente il fabbisogno comunale, con uno stanziamento complessivo di 2,6 milioni di euro nel biennio 2019/2020; alla Provincia di Matera vengono assegnati 3,9 milioni di euro nel 2019 per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, mentre il contributo per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali e di competenza della Regione per garantire la continuità delle attività e dei servizi svolti viene rideterminato in 2,67 milioni di euro per il 2019 e per il 2020; stanziati 80 mila euro per lo svolgimento delle gestioni liquidatorie delle ex Comunità montane, che sono prorogate al 30 settembre 2019; per la prosecuzione nel 2019 degli interventi formativi per sostenere l'occupazione presso gli uffici giudiziari, vengono stanziati 350 mila euro; per garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di risanamento del Consorzio industriale della provincia di Potenza vengono stanziato 2,1 milioni di euro nel 2019, 2,5 milioni di euro nel 2020 e 5 milioni di euro nel 2021. Vengono poi assegnati contributi a vari Comuni.

In particolare, sono state approvati disegni di leggi relativi ai bilanci degli enti strumentali e dipendenti della Regione, necessari per consentire il regolare funzionamento degli enti e permettere lo svolgimento della normale attività degli stessi.

In particolare sono stati approvati i bilanci dei suddetti enti:

- Ente di gestione del Parco Naturale regionale del Vulture
- Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
- Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)
- Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB)
- Agenzia di Promozione Territoriale (APT)
- Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA)
- Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)
- Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.)

Di rilievo per le finalità e le ripercussioni anche finanziarie sul bilancio in termini di risparmio di spesa è la legge [\*Legge n. 13 del 5/08/2019 - Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145\*](#) che prevede la rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali e degli assegni di reversibilità con il sistema contributivo a partire dal 1 gennaio 2020 e la rivalutazione automatica annuale in base all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei vitalizi sono stati definiti dalla Conferenza Stato – Regioni in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021). Per i 77 vitalizi e i 24 assegni di reversibilità attualmente erogati, con il ricalcolo determinato dall'applicazione della proposta di legge, si prevede un risparmio di circa 13 mila euro al mese (da 283 mila a circa 270 mila euro mensili).

Altra legge significativa è la modifica all'art. 3, comma 2 ter, della l.r. 2 febbraio 1998, n. 8 (*Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della regione Basilicata*) in cui scompare l'istituto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e viene sostituito con la più ampia gamma di situazioni rientranti nel rapporto di lavoro autonomo anche libero professionale per il quale è richiesta l'iscrizione agli albi o collegi professionali.

Con la *legge regionale 28 novembre 2019, n. 25 Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021* è stato riconosciuto al Comune di Potenza un contributo una tantum, pari ad un massimo di euro 250.000,00 per attività di sostegno e promozione del territorio.

Significativa è la *legge Regionale 28 novembre 2019, n. 26 che reca modifiche ed integrazioni alla L.r. 30 aprile 2014, n. 7* con cui sono stati prorogati al 31 marzo 2010 tutti i contratti di servizio del trasporto pubblico locale nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.

*Con legge regionale 10 dicembre 2019, n. 28 e stata istituita la giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico*, da celebrare annualmente il 2 dicembre, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico. La Regione ritiene principi fondamentali per il contrasto al gioco d'azzardo patologico: le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure; l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alle possibilità di intervento; la sensibilizzazione sul tema del rischio per i giovani e sull'importanza della prevenzione di situazioni a rischio dipendenza con gravi conseguenze nelle diverse aree della vita della persona interessata (area psicologica, area fisica, area sociale). In occasione della giornata regionale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio da gioco d'azzardo, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

Di particolare rilievo *la legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2019: "Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina del sistema dei controlli interni"* che interviene a riordinare gli uffici della Presidenza e della Giunta regionale al fine di rendere l'organizzazione amministrativa maggiormente aderente alla forma di governo delineata dallo Statuto regionale di seconda generazione, ma anche per razionalizzarla, mantenendo un alto livello di flessibilità in un quadro di riferimento normativo organico, chiaro, semplice e costantemente aggiornato.

A tal fine, per dare più appropriata attuazione al principio statutario in base al quale "nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione" (art. 59.1), si prevede che al riordino degli uffici di diretta collaborazione, con esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, si provveda mediante uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale (in coerenza con gli articoli 4, 14 e 27 del D.lgs. n. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 56, comma 3, dello Statuto, si dispone la delegificazione dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Definendosi a tal fine, i principi e i criteri del riordino e alcune norme di carattere generale e individuandosi, al contempo, le disposizioni di legge che risulteranno abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale in tal modo autorizzato.

Sono escluse dall'ambito della delegificazione le disposizioni oggetto di specifica riserva di legge o per le quali si ritiene comunque opportuno mantenere la fonte legislativa. Così, ad esempio e in primo luogo, la disciplina dell'autonomia della funzione dirigenziale.

In conformità a quanto previsto dagli articoli art. 46, comma 2 e 90 dello Statuto viene delineato, inoltre, il sistema dei controlli interni volti a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi, il controllo di gestione e strategico, nonché la valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge si rinvia ad uno o più regolamenti esecutivi, volti a definire le modalità organizzative dei singoli controlli.

In particolare, all'art. 6 viene espressamente e specificamente data altresì attuazione alla previsione statutaria di cui all'art.44 comma 1, in materia di controllo preventivo sulla qualità della legislazione, rimettendo alla Giunta regionale l'approvazione, in coerenza con le disposizioni interne di funzionamento della Giunta stessa, di specifici modelli per la Analisi Tecnico normativa e per la relazione sulla compatibilità finanziaria (RTF) delle leggi di spesa così come prescritta dalla normativa statale vigente.

A fini di chiarezza e qualità della normazione di cui all'art. 44 dello Statuto regionale, sono disposte inoltre.

- a) alcune abrogazioni di norme incompatibili col nuovo Statuto o comunque da ritenersi già implicitamente abrogate da successive discipline;
- b) il rinvio dinamico al testo vigente del decreto legislativo n. 165/2001, laddove si faccia ancora riferimento al decreto n. 29/1993;
- c) la redazione del testo unico delle disposizioni di legge regionale in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo, ai sensi dall'art. 57 dello Statuto. E, altresì, stabilito un criterio permanente di riordino che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, intende garantire il costante mantenimento dell'organicità di detto *corpus* normativo unitario per materia nel corso del tempo.

## Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

Iniziativa legislativa delle leggi promulgate	2019
numero totale delle leggi (ordinarie e statutarie)	30
numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	24
% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	80%
numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO	6
% delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO sul totale delle leggi	20%

Come risulta dalla tabella prevalente è l'iniziativa della Giunta , con valori intorno al 80% del totale delle leggi approvate. Continua a mantenersi, dunque, molto elevato il contributo della Giunta nella produzione normativa anche se, va sottolineato, la maggior parte di essa sono ad iniziativa vincolata, in quanto si tratta di leggi legate alla necessaria manovra di bilancio che la Giunta è tenuta ad adottare.


## Durata dell'iter di approvazione delle leggi

Durata dell'iter di approvazione delle leggi	2019
Numero totale delle leggi (ordinarie e statutarie) approvate	30
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	5
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	23
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	2
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	0
numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	0

Guardando al periodo intercorrente tra la data della prima seduta della Commissione consiliare competente per materia e la data della seduta consiliare nella quale il progetto è approvato definitivamente si può constatare che il maggior numero di leggi ha un iter compreso tra 31 e 90 giorni (23 leggi, pari al 69% del totale) seguono le leggi approvate tra 1 e 30 giorni.



## Numero giorni approvazione leggi



Dal grafico sul numero di giorni di approvazione delle leggi regionali per il 2019 si rileva che da 181 a 360 giorni e superiore a 360 giorni il dato è zero.

1) **Legge regionale n. 2 del 13 maggio 2019: “Legge di stabilità regionale 2019 n. 2 del 13 marzo 2019”**

Settore: Politiche economiche e finanziarie - Delibera Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2019

**Motivi dell'impugnativa** - La Legge Basilicata n.2 pubblicata sul B.U.R n. 12 del 14/03/2019 recante “Legge di stabilità regionale 2019” presenta profili di non conformità al dettato costituzionale con riferimento agli articoli 7, comma 1, 11, 15 e 18, secondo le motivazioni che di seguito si rappresentano e va pertanto impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 7 della legge regionale anzidetta, sotto la rubrica “Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche”, ha previsto, al comma 1 che "Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della D.G.R. n. 459 del 10 aprile 2015, per gli esercizi 20.19 e 2020, un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale.” Al successivo comma 3, è previsto, altresì, che gli oneri rinvenienti da tale disposizione graveranno sul bilancio regionale. In linea astratta, la norma può dirsi legittima nella previsione dell'utilizzo del contributo di "compensazione ambientale" attribuito ai Comuni per lo svolgimento delle attività volte al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico ai fini delle politiche per uno sviluppo sostenibile.

Se è pur vero che la regione non ha indicato quali siano i parametri di riferimento per la determinazione del contributo, è altresì vero che è nella piena facoltà della stessa destinare somme che gravano sul proprio bilancio regionale al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico, configurando tale previsione una misura di tutela della risorsa idrica e quindi un costo ambientale come disciplinato dal DM 39/2015.

Di contro, per la verifica dell'effettiva destinazione di tali somme al mantenimento ambientale delle fonti di approvvigionamento, sarebbe opportuno che sia prevista una rendicontazione delle spese da parte dei comuni beneficiari del contributo.

E' invece gravata da profili di criticità la previsione normativa in esame laddove prevede la destinazione del contributo di compensazione ambientale "al completamento delle opere afferenti alle reti di distribuzione" che, relativamente alle reti di distribuzione ad uso potabile, si configurano quali interventi riguardanti il Servizio idrico Integrato (SII).

Sebbene sia possibile concorrere con fondi pubblici, unitamente alla tariffa del SII, alla realizzazione degli interventi relativi al SII, nel caso in esame la Regione effettua un'errata attribuzione del contributo de quo ai comuni, piuttosto che al gestore unico Acquedotto Lucano affidatario del servizio nell'ATO unico regionale.

Infatti, sulla base della normativa vigente, gli interventi attinenti al SII sono realizzati dal gestore affidatario del servizio e non già dai comuni e i relativi costi trovano, o potrebbero trovare, copertura in tariffa, come disciplinato dall'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e dalla regolazione di settore emanata dalla competente Autorità di regolazione (ARERA).

Pertanto, la norma regionale, nell'attribuire tali somme ai comuni per tale impropria destinazione, comporta:

- una possibile illegittima duplicazione dei costi, in quanto ricadenti sul contributo in argomento, individuato ai sensi della DGR n. 459/2015, nonché sulla tariffa del servizio idrico integrato;
- una illegittima attribuzione ai comuni di funzioni relative al SII. Infatti, il legislatore regionale non considera che la normativa vigente ha spogliato i singoli comuni di ogni competenza in materia di servizio idrico integrato, attribuendo agli enti di governo d'ambito, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente per legge (art. 147, co. 1, del D.lgs. 152/2006), la competenza in materia di organizzazione, pianificazione degli interventi e affidamento del SII, e al gestore affidatario del SII l'onere di erogare il servizio e realizzare gli interventi pianificati. Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo comunitario e statale, la legge regionale in argomento è da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s). dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), in seno alla quale "devono ritenersi riconducibili le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute principalmente nella parte III del decreto legislativo n. 152/2006" (Corte Cost. sentenza n. 229 del 2017). Ne deriva dunque che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, imponendosi come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. Per i motivi esposti, la legge della Regione Basilicata n. 2 del 2019 deve essere impugnata per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

L'Articolo 11 "Disposizioni in materia di consorzi industriali" prevede stanziamenti per il Piano di risanamento di euro 2.100.000,00 per l'anno 2019, euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2021.

Al riguardo, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 18 del 5.2.2010, ente pubblico economico, dotato, tra l'altro, della "più ampia autonomia imprenditoriale in termini di programmazione strategica, organizzazione, gestione e produzione di beni e/o servizi in via diretta o mediata". Si deve ritenere, quindi, che i Consorzi industriali svolgano attività economica e, pertanto, i contributi ad essi destinati devono configurarsi come aiuti di Stato.

Del resto la stessa citata L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale", in diverse parti del testo, richiama al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

I contributi per il Piano di risanamento dei consorzi industriali di cui alla norma in questione devono considerarsi aiuti di Stato e devono quindi essere compatibili con la relativa normativa per essere concessi.

Di norma, in caso di contributi in base ad un Piano di risanamento, la normativa di riferimento è la Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01) e i contributi da concedere devono essere notificati alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione sulla base dei presupposti e delle condizioni di cui alla suddetta Comunicazione, prima della relativa erogazione e la disposizione normativa dovrebbe contenere la clausola c.d. di stand still. Per il caso di specie, tuttavia, si deve segnalare che gli Orientamenti prevedono che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano essere concessi solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»).

Pertanto, atteso che i contributi in questione non rispettano detta condizione, si ritiene che i contributi di cui all'art. 11 non siano compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato e si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma primo, della Costituzione.

## 2) **Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2019: "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione. "**

Settore: Politiche infrastrutturali - Delibera Consiglio dei Ministri dell' 8 maggio 2019

**Motivi dell'impugnativa** La legge regionale detta numerose disposizioni in vari settori di intervento. Essa, per i motivi di seguito specificati, eccede dalle competenze regionali con riferimento alle norme sotto elencate, che risultano violare le competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma lettere g) h) e s) della Costituzione, oltre a presentarsi in contrasto con norme statali che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute e produzione trasporto di energia, in violazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare :

1. La norma contenuta nell'articolo 2, comma 7, modifica l'articolo 28, comma 2 della l.r. n. 2/1995, come modificato dall'articolo 13, comma 2 della l.r. n. 37/2018, in materia di controllo della fauna selvatica. La previgente normativa prevedeva che la Regione, per la realizzazione dei piani di abbattimento dei cinghiali, potesse avvalersi "dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni nonché delle guardie di cui all'art. 45, purché i soggetti in questione siano in possesso della licenza di caccia "

Con l'articolo 2, comma 7, della legge in esame viene riformulata la sopra descritta statuizione a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, prevedendo che "tali piani sono attuati dal corpo di Polizia provinciale che potrà avvalersi di personale dell'Arma dei Carabinieri Forestali e della polizia locale purché munito di licenza per l'esercizio venatorio ".

Tale previsione finisce per porre il personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri nel settore del patrimonio agro - forestale in posizione servente rispetto alla polizia provinciale che potrebbe impiegarlo per l'attuazione dei piani predisposti dalla Regione.

La disposizione regionale, pertanto, così come formulata, determina uno sconfinamento nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'art. 117, comma 2 lett. g) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto pone il personale di una Forza di Polizia, per definizione statale, al servizio della polizia provinciale per il perseguimento di obiettivi individuati dalla Regione.

Come affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale e non possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (sent. n. 134 del 2004).

2. La norma contenuta nell'articolo 5 sotto la rubrica "disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione", al comma 1 stabilisce che: "Sul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 vigono i limiti dell'Allegato 113 del predetto decreto nonché, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152". La norma nella sua attuale formulazione, ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, prevede, dunque non soltanto il rispetto dei limiti di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri previsti dal vigente decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, ma introduce, per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli, il rispetto dei valori limite di C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione) nel suolo e nel sottosuolo stabiliti nella Tabella I, allegato 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (valori) che non risultano in linea con quelli tipici di idrocarburi riscontrati nei fanghi di depurazione, essendo quelli previsti dalle tabelle al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 molto più restrittivi poiché destinati alle verifiche analitiche di esame del suolo per la specifica destinazione

d'uso dei siti da bonificare (a seconda che si tratti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale ovvero di siti ad uso commerciale e industriale) e non dei prodotti/rifiuti da spandere sui terreni agricoli.

A tal riguardo si evidenzia che il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" modificato e convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, all'articolo 41, sotto la rubrica "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione", ha previsto specifiche disposizioni per taluni analiti non previsti nel decreto legge n. 99/1992 tra cui proprio gli idrocarburi, introducendo un valore limite di 1000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi CI 0-C40, corrispondente a quanto indicato nella classificazione comunitaria dei rifiuti come limite massimo per la determinazione dei rifiuti pericolosi.

La predetta disposizione regionale, pertanto, nell'introdurre il rispetto dei più restrittivi valori limite per gli idrocarburi e per i fenoli, come previsti per il suolo e per il sottosuolo dei siti da sottoporre a bonifica, oltre a porsi in conflitto con il parametro interposto statale costituito dal suddetto articolo 41 del decreto legge n. 109 del 2018 che ha stabilito il valore limite da assumere per gli idrocarburi e per altri composti (IPA, PCB, Diossine e Furani, Selenio, Toluene), determina, altresì, l'obbligo di dover conferire in discarica o presso gli impianti di incenerimento/co-incenerimento i fanghi di depurazione delle acque reflue vista l'impossibilità del recupero in agricoltura, con conseguenti aggravii sulla filiera gestionale del rifiuto stesso.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo europeo e statale, la legge regionale in argomento risulta in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti (Corte Cost., sentenza n. 249 del 2009, infra citata), anche quando interferisca con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 en. 164 del 2009 en. 437 del 2008).

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

3. La norma contenuta nell'articolo 8, rubricato "processi di controllo del territorio", prevede che la Regione utilizzi il Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, "al fine di migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani". Proseguendo, prevede, inoltre, che i comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà privata possano

avvalersi dei fondi sopra menzionati finalizzati a forme di vigilanza del territorio , stipulando a tal fine apposite convenzioni con le imprese di privata vigilanza. Dal punto di vista semantico, la locuzione "controllo del territorio" evoca chiaramente l'attività di prevenzione dei reati immanente alla funzione di pubblica sicurezza, quale attività, riservata allo Stato, primariamente diretta a tutelare beni fondamentali, come l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza di possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento (sent. n. 407 del 2002).

Ed invero, ai sensi dell'art. 17 della legge 128 del 2001 è il Ministro dell'Interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza, che impartisce le direttive per la realizzazione a livello provinciale dei piani coordinati di controllo del territorio, attuati, in via prioritaria, dalle due Forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento dell'Autorità di pubblica sicurezza ed ai quali la polizia locale è chiamata a concorrere nell'ambito delle proprie competenze. Ferma restando la competenza esclusiva, dello Stato nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, il legislatore, in attuazione del dispositivo di cui all'art. 118, comma 3, della Costituzione, con il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 (legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48) ha: introdotto misure volte alla realizzazione di un efficace coordinamento di azioni integrate dello Stato, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nelle proprie competenze e le proprie responsabilità, all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali e per contrastare il degrado delle aree urbane.

A tale scopo, il legislatore nazionale ha individuato quali piani d'intervento la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, definendo gli enti e i modelli nel solco dei quali si sviluppa la cooperazione tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza in senso lato. Alla luce del quadro normativo delineato, la formulazione dell'articolo 8 della legge regionale in esame eccede dalle competenze conferite alle Regioni nell'ottica di una sicurezza integrata, sconfinando nella materia della tutela della sicurezza in senso stretto, di esclusiva competenza dello Stato.

Inoltre, risulta equivoco il riferimento alle convenzioni che i Comuni possono stipulare con le imprese private di vigilanza per le finalità in questione. Com'è noto, infatti, la competenza degli istituti di vigilanza privata si risolve esclusivamente nella sorveglianza passiva di beni mobili e immobili, ma non già di persone, essendo la tutela di quest'ultimo compito solo ed esclusivo delle Forze di Polizia dello Stato. Pertanto, la citata disposizione, nell'attuale formulazione, si pone in contrasto con il dettato costituzionale che, all'articolo 117, comma 2 lett h), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, della quale il controllo del territorio è espressione, generando interferenze potenziali con la disciplina statale della prevenzione e repressione dei reati (sent. n. 325 del 2011).

4. Gli artt. 9 e 10, rispettivamente dettano modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell'Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e all'art. 38 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38. Esse , dunque, modificando la precedente disciplina, pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Tali disposizioni presentano profili di incostituzionalità, in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost, per contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e con il paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalità di individuazione delle aree non idonee. Sul punto, si ricorda che una normativa analoga sulle distanze minime degli aerogeneratori è già stata esaminata dalla Corte

Costituzionale che, con le sentenze n. 13 del 2014 e n. . 69 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali recanti condizioni sulle distanze per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

In particolare, nella sentenza n. 69/2018, la Corte costituzionale ha osservato che alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. Inoltre, già con la sentenza n. 308 del 2011, la Corte Costituzionale aveva sancito l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; con la citata sentenza n. 69/2018, la Corte ha richiamato la pronuncia del 2011, osservando che i principi ivi indicati vanno ribaditi, nel senso che: "il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1. dalle Linee guida, secondo cui «[...] l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione (...)».

E nella sede procedimentale, dunque, che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.

In definitiva viene in tal modo garantito il rispetto del principio di legalità - anch'esso desumibile dall'art. 97 Cost. - in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione. Difatti, a chiusura del sistema, vi è la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale.". Alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, la soluzione legislativa adottata dalla Regione Basilicata, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto nella sede procedimentale dei siti di localizzazione, distanze minime per la collocazione degli impianti



non previste dalla disciplina statale, non garantisce il rispetto di questi principi fondamentali e non permette un'adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.

Né a diversa soluzione porta la circostanza che le Linee Guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, all'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) prevedono in qualche caso le distanze poiché si tratta di possibili misure di mitigazione dell'impatto ambientale e non di condizioni perentorie. In conclusione, la materia delle distanze non è contemplata nella normativa statale, se non nei limiti e nei termini contenuti nelle succitate Linee guida, come enucleati dalla Corte Costituzionale e che la medesima Corte ritiene assurgano, in settori squisitamente tecnici, seppur integranti norme di natura regolamentare, al rango di normativa interposta, cui è affidato il compito di individuare appunto le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico (le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale), mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo (cfr. Corte Cost., sent. n. 11 del 2014).

Le disposizioni regionali, dunque, presentano profili di incostituzionalità, in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost, per contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e con il paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalità di individuazione delle aree non idonee.

5. L'art. 12, sotto la rubrica “ Modifiche all’art. 3 bis della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 e s.m.i.”, dopo il comma 1 dell’art. 3 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 34 della legge regionale 22 novembre 2018 aggiunge il seguente comma: “1 bis. Il termine di 90 giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 può essere prorogato per motivi indipendenti dalla volontà dell’istante, su richiesta di parte, per un periodo massimo di 60 giorni.”.

La norma dunque stabilisce la proroga di massimo 60 giorni del termine per la presentazione della documentazione prevista dal Piano energetico regionale (PIEAR) ai fini dell'autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Tale proroga può essere riconosciuta, su istanza dell’interessato, solo quando il ritardo è dovuto a motivi indipendenti dalla volontà di quest’ultimo.

Suddetta previsione, per quel che concerne i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), non risulta conforme con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che all’art. 27 bis, introdotto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”, prevede al comma 5 che “Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.” La previsione regionale così formulata, oltre che porsi in contrasto con il suddetto parametro statale interposto, va contro l’esigenza di uniformità normativa sul territorio nazionale, in aperta antitesi con il parametro di ragionevolezza della legislazione desumibile dall’articolo 3 Cost nonché con il principio di buon andamento dell’amministrazione sancito dall’articolo 97, Cost. in quanto, stabilendo un ulteriore termine di proroga del procedimento ne dilata la relativa durata per motivi indipendenti dalla volontà dell’istante, su richiesta di parte, in assenza di

logica ed esplicitata base motivazionale aggravando in modo arbitrario il procedimento autorizzativo, così confliggendo con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa. Inoltre, la norma regionale de qua è da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), nella quale rientra la disciplina della VIA, in seno alla quale deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, imponendosi come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. L'articolo 12 della legge regionale dunque viola gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

6. L'art. 13, comma 1, detta modifiche all'art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8, ponendo ulteriori condizioni per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW affinché gli stessi non concorrano al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR. Le ulteriori condizioni, attraverso una serie di rinvii, risultano essere quelle di cui all'art. 32 della legge regionale n. 38 del 2018 (che ha modificato l'art. 6 della legge regionale n. 8/2012). Tale disposizione va esaminata insieme a quella di cui al comma 3 che prevede: "Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 38712003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1" - 4 del vigente P.IE.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste."

La normativa appena riportata diminuisce la quantità degli impianti da calcolare per verificare il rispetto dei limiti di potenza elettrica installabile in relazione alle diverse tipologie di fonte rinnovabile (comma 1) e, in via transitoria, stabilisce l'aumento della potenza installabile, differenziato sempre in base alla tipologia di fonte rinnovabile (comma 3).

In particolare , per quanto concerne il comma 1, il rinvio alle condizioni di cui al citato art. 32 della legge regionale n. 38 del 2018 (rectius, art. 6 legge n. 8 del 2012) comporta la riproposizione delle osservazioni di incostituzionalità dello stesso art. 32, già impugnato dal Governo nello scorso mese di gennaio 2019. Detto articolo 32 della l.r. n. 38/2018 infatti ha previsto l'indicazione di una distanza minima tra un impianto FER - fonti di energia rinnovabili - e un altro, non prevista in alcuna norma di rango statale e quindi in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in relazione alla materia oggetto di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con riferimento al parametro interposto statale costituito dall'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e con il paragrafo 1.2 e 17.1 delle discendenti Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), recanti specifici indirizzi in merito alla individuazione delle aree non idonee.

Nei confronti della medesima norma regionale, inoltre, è stato eccepito che introduzione dell'ulteriore condizione della "disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile" contrasta con l'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 che per l'autorizzazione unica (cioè per un regime abilitativo più complesso) prevede al comma 4 bis "la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto". Si era dunque evidenziata la violazione di un principio fondamentale della materia, ineludibile dalle Regione con un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell'operatore anche sotto il profilo del divieto di altre iniziative nell'area, per contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e del paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalità di individuazione delle aree non idonee, rilevandosi altresì il contrasto con l'art. 41 Cost sulla libertà di iniziativa economica privata e dell'art. 117, comma primo, Cost. (cfr art 1 del d. lgs. 79/1999 che sancisce, in attuazione della direttiva 96/92/CE, la liberalizzazione del mercato elettrico, ivi compresa dell'attività di produzione di energia elettrica).

In relazione al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale in esame, che aggiunge un comma 7 all'articolo 11 della l.r. n. 8/2012, stabilendo, come detto, che "7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1" - 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste", si rappresenta che nel nostro ordinamento non vi è un principio di regionalizzazione per la produzione e consumo di energia. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 79/1999, la produzione di energia elettrica (da qualunque fonte) è attività libera e non è pertanto condizionata dall'entità dei consumi in ambito regionale. Le linee guida statali, in coerenza con tale principio, prevedono che l'eventuale superamento di limitazioni programmatiche contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da FER non preclude comunque l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (par. 14.5). Il riferimento alle quote minime di incremento di energia da FER è stato introdotto nelle linee guida in relazione all'obiettivo nazionale del 17% di consumo finale lordo da FER al 2020, stabilito dalla direttiva europea 2009/28/CE (sulla promozione delle fonti rinnovabili). In base al d. lgs. 28 del 2011 è stato emanato il DM 15 marzo 2012 (cd. Burden Sharing) che ha ripartito detto obiettivo fra le Regioni, in considerazione del loro potenziale tecnico-economico e delle disponibilità di risorse energetiche locali. Le Regioni perseguono i rispettivi obiettivi con l'utilizzo di FER ed interventi di efficienza energetica, la cui combinazione è rimessa alla loro discrezionalità. Sebbene la Regione Basilicata sia in linea con la traiettoria intermedia degli obiettivi fissati dal Burden Sharing, va osservato che la fissazione di tetti di produzione di energia elettrica non deve in ogni caso rappresentare un ostacolo o la compressione della libertà di iniziativa economica in materia di produzione di energia elettrica di cui al citato art. 1, comma 1, del d.lgs. 79/1999, che è di derivazione comunitaria (direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Deve allora risultare chiaramente che i predetti limiti massimi di produzione per le singole fonti, che le Regioni possono fissare, non inibiscono l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica o di altri titoli abilitativi.

In caso contrario, potrebbe configurarsi una moratoria ad libitum con violazione del termine perentorio di 90 giorni previsto dal comma 4 dell'art. 12, d. lgs. 387/2003, riconosciuto pacificamente dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della materia (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 282/2009, n. 124/2010) e riservato pertanto alla competenza legislativa statale (art. 117, comma 3, Cost). Inoltre, si profilerebbe la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. (che impone la conformità della legislazione regionale all'ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali, tra cui si segnalano, in particolare, quelli assunti dall'Italia e conseguenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 18 giugno 2002, n. 120, c.d. protocollo di Kyoto). E' noto infatti il favor accordato alle fonti rinnovabili dagli accordi internazionali e dalle direttive comunitarie in materia (direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, attuate nell'ordinamento italiano, rispettivamente, con i d. lgs. n. 387/2003 e n. 28/2011). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che con la recente direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati posti nuovi e più sfidanti obiettivi al 2030 e che l'Italia, con la proposta del Piano per l'energia e il Clima (inviata alla Commissione Europea a fine dicembre 2018), si è impegnata a raggiungere il 30% dei consumi di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi energetici.

7. La disposizione contenuta nell'articolo 27 ( in origine art. 28, poi così rinumerato a seguito dell' avviso di rettifica pubblicato sul BUR regionale n. 14 del 21 marzo 2019), riguardante le strutture socio sanitarie, autorizza la prosecuzione dei contratti già in essere con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari già autorizzate, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018.

La norma , non contenendo alcun riferimento all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che costituisce la condizione necessaria per poter stipulare gli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies del medesimo decreto, si pone in contrasto con le stesse norme del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, così come espressamente previsto dall'art. 19, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992 e più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale. La disposizione risulta dunque violare l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

### **3) Legge regionale n. 26 del 28 novembre 2019: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7”.**

Settore: Politiche infrastrutturali - Delibera Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020

**Motivi dell'impugnativa** La legge regionale, che detta modifiche e integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7, (Ambito territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale) presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1, lettere a) e b) che, per i motivi di seguito specificati si pongono in contrasto con l'articolo 117 , primo e secondo comma lettera e), della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.

In particolare:

L'articolo 1 "Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 "Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale" della predetta legge regionale recita testualmente:

"1. All'art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

"4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all'art. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, in conformità al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020".

b) Il comma 7 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

"7. Al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020."

c) Il comma 7-ter, della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

"7-ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale del saldo del 20% del contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate dalla Regione e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende."

In via preliminare, appare opportuno rammentare che la legge regionale n. 7 del 2014 è stata più volte modificata, da ultimo, con l'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 25. Tale articolo stabiliva quanto segue:

“Articolo 3 Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

"7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue in applicazione all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al 30 novembre 2019."

2. All'articolo 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data "31 dicembre 2017" è sostituita con "30 novembre 2019".

3. All'articolo 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data "30 giugno 2018" è sostituita con "30 novembre 2019".

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 76 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 sono abrogati.”.

Ciò posto, si rappresenta che in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».

Tanto premesso, la disposizione regionale in commento, che:

- al nuovo comma 4, prevede una mera facoltà per le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, di procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e che i contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020 “fatto salvo quanto previsto al comma 7”;

- al nuovo comma 7, fa nuovamente riferimento alla prosecuzione dei servizi in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo (sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020, termine richiamato anche al nuovo comma 7-ter),

determinando il superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019, configura situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, in ciò violando l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Inoltre, va ricordato che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo il quale: «L'autorità competente può

prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici... I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni». La condizione posta dalla norma comunitaria per l'adozione di provvedimenti d'urgenza di tal sorta - da considerarsi comunque del tutto eccezionali - consiste infatti nell'accadimento di un fatto straordinario e non preventivabile, idoneo ad arrecare rilevanti ripercussioni negative sull'efficienza del trasporto pubblico locale, con notevoli danni all'utenza.

Nella fattispecie della legge regionale in esame, alla luce di tutto quanto precedentemente evidenziato non sembrerebbero ravvisabili situazioni di emergenza.

Infine, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Al riguardo, la Consulta, nella sentenza n. 2 del 2014, ha affermato che:

“2.2.- La disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e "perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio" (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.

2.2.1....Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza - poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

2.22.- Di conseguenza, è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).”

### **Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale.**

L'articolo 56 dello Statuto regionale sulla potestà regolamentare prevede che la Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

Inoltre il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.



Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale	2019	Di cui di manutenzione
numero totale dei regolamenti della GIUNTA	2	
numero totale degli <b>articoli</b> dei regolamenti della GIUNTA	74	
Numero totale dei commi dei regolamenti della Giunta	283	
numero totale dei <b>caratteri</b> dei regolamenti della GIUNTA		
<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a <b>COMPETENZA PROPRIA</b> (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	2	
<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a <b>COMPETENZA DELEGATA</b> (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>		
<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il <b>PARERE CONSILIARE</b></i>	2	

*1) Regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all'art. 40 legge regionale n. 19/2017.*

Così come previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 19/2017 (*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*), il provvedimento stabilisce criteri e modalità di gestione e dismissioni delle singole tipologie immobiliari, nonché criteri parametrici per la determinazione dei prezzi di vendita e definisce criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari degli immobili e i requisiti occorrenti per il riconoscimento dei diritti di prelazione.

*2) Regolamento recante norme per il taglio dei boschi in assenza dei Piani di Assestamento Forestale.*

Obiettivi delle norme contenute nel Regolamento per il taglio boschi sono la conservazione ed il miglioramento degli ambienti forestali e montani, intesi come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi.

La valorizzazione degli ambienti forestali – come si evince nell'allegato che accompagna l'atto – viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi. Il regolamento sarà integrato nelle aree protette della regione da specifiche normative predisposte dagli Enti gestori ed approvate dalla Giunta regionale, nonché da specifiche normative comunitarie. Ai fini dell'applicazione del regolamento – è precisato nell'allegato – sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

**Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa**

<i>E' indicato il numero dei progetti di legge presentati</i>	2019
numero totale dei progetti di legge presentati	67
numero dei progetti di legge di iniziativa della Giunta	35
numero dei progetti di legge di iniziativa consiliare	32
numero dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali	0
numero dei progetti di legge di iniziativa degli enti locali	0
Numero dei progetti di legge di iniziativa popolare	0
Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere	0

**Fonte giuridica della potestà legislativa**

<b>Fonte giuridica della potestà legislativa</b>	2019
Numero totale delle leggi	30
numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	30
numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa RESIDUALE	0
numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA	0

#### CLASSIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PER TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE

Leggi istituzionali	1
Leggi di settore	1
Leggi intersettoriali	1
Leggi provvedimento	0
Leggi di manutenzione normativa	3
Leggi di bilancio	23
Leggi di semplificazione normativa	0


#### CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	0
Territorio ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	2
Bilancio e finanza regionale	23


## LEGGI REGIONALI DIVISE PER SETTORI

Ordinamento istituzionale	Organi della Regione; Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta; Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; Personale e amministrazione; Enti locali e decentramento.
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato; Professioni; Industria; Sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Ricerca, trasporto e produzione di energia; Miniere e risorse geotermiche; Commercio, fiere e mercati; Turismo; Agricoltura e foreste; Caccia, pesca e itticoltura; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica; Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; Risorse idriche e difesa del suolo; Opere pubbliche; Viabilità; Trasporti; Protezione civile.
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute; Alimentazione; Servizi sociali; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Previdenza complementare e integrativa; Beni e attività culturali; Ricerca scientifica e tecnologica; Ordinamento della comunicazione; Spettacolo; Sport.
Bilancio e finanza regionale	Leggi di Bilancio; Finanza regionale; Tributi.

## Produzione normativa 2019 divisa per settori



## dati produzione legislativa per trimestre



*ANNO 2019*

Come si può notare dal grafico non risulta nel secondo trimestre alcuna produzione legislativa, ciò è stato determinato dalla circostanza dello svolgimento delle elezioni regionali tenutesi nel mese di marzo e dall'avvio della nuova legislatura.

RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

**Strumenti del riordino normativo**

Strumenti del riordino normativo	2019
numero totale dei <b>TESTI UNICI</b> approvati	0
<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei <b>TESTI UNICI COMPILATIVI</b> approvati	0
<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei <b>TESTI UNICI LEGISLATIVI</b> approvati	0
numero totale delle <b>LEGGI DI RIORDINO</b> approvate	0
<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle <b>LEGGI DI RIORDINO</b> che adottano la tecnica redazionale del <b>TESTO NUOVO</b>	0
<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle <b>LEGGI DI RIORDINO</b> che adottano la tecnica redazionale della <b>NOVELLA</b>	0
<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle <b>LEGGI DI RIORDINO</b> che adottano la tecnica redazionale <b>MISTA</b>	0
numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di altri <b>ATTI della GIUNTA</b> (ad esclusione dei regolamenti)	2
<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo di altri <b>ATTI della GIUNTA</b> di cui è prevista l'adozione	0
numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di altri <b>ATTI del CONSIGLIO</b> (ad esclusione dei regolamenti)	0
<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.10.</i> il numero complessivo di altri <b>ATTI del CONSIGLIO</b> di cui è prevista l'adozione	0
Numero totale delle leggi regionali emanate dalla I legislatura al 31/12/2019	1997



<b>Strumenti del riordino normativo</b>	<b>2019</b>
Numero totale delle leggi regionali abrogate dalla I legislatura al 31/12/2019	985
Numero delle leggi regionali abrogate nell'anno solare di riferimento	2
Indicare gli estremi delle leggi del 2019 che recano abrogazioni	1) legge regionale 28 febbraio 2018 n. 3 "Interventi in materia di continuità assistenziale";  2) legge regionale 27 giugno 2018, n. 10 "Disposizioni in materia sanitaria".
Numero totale dei regolamenti emanati dalla I legislatura al 31/12/2019	116
Numero totale dei regolamenti regionali abrogati dalla I legislatura al 30/06/2019	4
Numero dei regolamenti abrogati nell'anno solare di riferimento	0

## RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

### Tecnica redazionale

<i>E' indicato il numero delle leggi regionali in base alla tecnica redazionale:</i>	2019
Numero totale delle leggi	30
Testo nuovo	27
Novella	3
Tecnica mista	0
Testo unico	0

### Valutazione delle politiche regionali.

Nello Statuto regionale con l'articolo 44 "La qualità delle leggi" viene prevista la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi da parte del Consiglio Regionale. Il comma 4, inoltre, introduce nello Statuto il concetto di *valutazione delle politiche pubbliche* e dispone espressamente che "il Consiglio Regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite *clausole valutative*, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

Nel 2019 non sono state inserite nelle leggi regionali clausole valutative in quanto sono state emanate, in misura prevalente, leggi regionali in materia di bilancio.

Le clausole valutative sono articoli di legge che pongono in capo al soggetto attuatore – di norma l'Esecutivo – l'onere di informare il Consiglio sull'attuazione e i risultati della legge e delle politiche regolate, con riferimento agli aspetti più rilevanti della *policy* alla quale la legge vuole dare impulso, per metterne in evidenza risultati ed effetti. Hanno anche lo scopo di mettere i soggetti attuatori in grado di programmare per tempo la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie. Giova sottolineare che ormai da tempo è invalsa la tendenza a limitare i casi di proposta di inserimento di una clausola valutativa solo a seguito di un'attenta selezione delle proposte di legge, valutando il carattere innovativo e la complessità dell'intervento, la rilevanza delle risorse organizzative e finanziarie impegnate e la rilevanza politica del tema affrontato.

## RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO

### Rapporti tra Giunta e Consiglio

Rapporti tra Giunta e Consiglio	2019
numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	124
numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	28
numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno, altro)	63
numero degli atti di indirizzo discussi e conclusi (mozioni, ordini del giorno, altro)	19
Numero degli atti su cui sia stata posta la questione di fiducia (se prevista dall'ordinamento regionale)	0
Numero totale delle sedute del Consiglio regionale	26
numero di complessivo di assessori	5
numero di assessori 'esterni' nella Giunta regionale	1
numero di assessori 'non più consiglieri' perchè dimissionari (in virtù di incompatibilità, di diritto o di fatto)	0
Numero delle leggi regionali oggetto di impugnativa da parte dello Stato	3